



COMUNE DI MONTÀ'

Provincia di Cuneo

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 14

OGGETTO: TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di Aprile alle ore 18:30, mediante seduta telematica tramite il canale "YouTube" istituzionale e convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica Ordinaria di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Nr.	Componenti	Qualifica	Presenti/Assenti
1	Cauda Andrea	Sindaco	Presente
2	Berardi Chiara	Vicesindaco	Presente
3	Cauda Lorena	Consigliere	Presente
4	Audisio Andrea	Consigliere	Presente
5	Casetta Alberto	Consigliere	Presente
6	Terzolo Daniele	Consigliere	Presente
7	Viglione Giuseppe	Consigliere	Presente
8	Moresco Simone	Consigliere	Presente
9	Ghione Gloria	Consigliere	Assente
10	Casetta Valentina	Consigliere	Presente
11	Casetta Daniele	Consigliere	Assente
12	Olivetti Rosella	Consigliere	Presente
13	Calorio Roberto	Consigliere	Presente

Assistono alla seduta gli Assessori Esterni:
Giulia Soria, Silvano Valsania, Alberto Matteo Virano.

Con l'intervento e l'opera del Dott. Fausto Sapetti - Segretario Comunale.

Il Sig. Andrea Cauda - Sindaco, assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali nr. 33/2022 in merito allo svolgimento dei Consigli comunali in videoconferenza;

Dato atto che la presente seduta si tiene in videoconferenza telematica, in quanto viene ritenuta ancora attuale ed imprescindibile la necessità di contenere il contagio da COVID-19 attraverso il distanziamento delle persone, e che vengono garantite le seguenti condizioni essenziali:

- a) è attivata l'audio videoconferenza;
- b) è possibile identificare tutti i soggetti partecipanti, il regolare andamento dello svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- c) è possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere documenti;
- d) è garantita la pubblicità della seduta mediante collegamento con il canale "YouTube" istituzionale;
- e) interviene il Segretario comunale ed assolve alle funzioni di cui all'art.97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 e smi.

Il Sindaco invita il Rag. Silvio Moresco ad esporre l'argomento all'ordine del giorno;

Richiamato l'art. 1 comma 639 e seguenti della L. 27/12/2013 nr. 147 s.m.i. che istituisce l'imposta unica comunale (IUC) a far data dal 01 gennaio 2014, disciplinando la tassa sui rifiuti, TARI, quale componente dell'imposta unica comunale, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, con contestuale soppressione della TARES;

Visto l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019, n.160 che abolisce, a decorre dal 01.01.2020, l'imposta unica comunale di cui all'art.1, comma 639 della legge 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamate le deliberazioni dell'ARERA:

- nr. 225/2018/R/rif attraverso la quale l'ARERA ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti ad introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, chiamato Metodo Tariffario dei rifiuti (MTR);
- nr. 443 del 31.10.2019 con la quale ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021, sulla base dei quali dovranno essere determinate le componenti tariffarie in base al nuovo Metodo Tariffario dei rifiuti e individuando nel gestore il soggetto che deve fornire e certificare i dati e le informazioni utili per la formazione del piano finanziario;
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione

- 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;
- n.238/2020/R/RIF del 23.06.2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - n. 493/2020/R/RIF del 24.11.2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021.

Atteso, inoltre, che nel corso del 2021 ARERA:

- ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025, come da Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- con la Deliberazione n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021 ha disposto l'"Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- con successiva determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, ha fornito le indicazioni di dettaglio e gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021 sopra citata.

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte.

Tenuto conto che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti.

Considerato che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi.

Considerato che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche.

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF.

Verificato che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Atteso che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

Verificato che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF.

Preso atto che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'7,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Considerato che il metodo MTR-2 consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal D.Lgs. n. 116/2020 e anche dalla deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 -15/2022/R/rif , pur dovendo mantenere il limite dell'7,6%.

Dato atto che ai sensi del comma 666 dell'art.1 delle legge 27.12.2013 n.147 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

Richiamato l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

Richiamato il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30 giugno 2021 e aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 in data odierna.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n 13/CC in data odierna di presa atto del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti – anno 2022-2025, validato dal COABSER in qualità di Ente territorialmente competente dal Consiglio di Amministrazione con proprio atto n.3 del 20.04.2022.

Richiamato l'art.4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che *“L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica”*.

Visto che nel soprarichiamato provvedimento di presa atto del PEF 2022-2025 è stato ritenuto di continuare ad attribuire alle utenze domestiche il 78% del costo complessivo ed il restante 22% alle utenze non domestiche, in continuità con le scelte già effettuate negli anni precedenti.

Considerato che al fine di garantire sia il pareggio generale del bilancio che il mantenimento di tutti gli equilibri finanziari, assicurando la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come determinati nel PEF, si ritiene necessario proporre l'approvazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2022, per le utenze domestiche e non domestiche, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, tenendo conto:

- del Piano Economico Finanziario;
- del coefficiente Ka nella misura prevista dal D.P.R. 158/1999 sulla base delle dimensioni demografiche del Comune (inferiore a 5000 abitanti) e della sua collocazione (Nord);
- dei coefficienti Kb, Kc e Kd determinati all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal D.P.R.158/1999, sulla base della produttività dei rifiuti delle diverse tipologie di utenze.

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022.

Ritenuto opportuno, ai sensi dell'art.1, comma 688 della L. 27.12.2013, N.147 di stabilire per l'anno 2022, che il versamento del tributo avvenga in due rate aventi le seguenti scadenze:

- 1^ rata scadenza 30 giugno 2022
- 2^ rata scadenza 16 dicembre 2022
- Rata unica scadenza 30 giugno 2022

Visto l'art. 1 comma 169 Legge 27/12/2006 n. 296, che testualmente recita: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*.

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*.

Dato atto che il termine per approvare il bilancio di previsione 2022/2024 è stato prorogato al 31/05/2022 dall'art. 3 comma 5sexiesdecies D.L. n. 228/2021.

Visto, altresì, l'art. 3 comma 5 quinquies D.L. n. 228/2021 che recita: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”.

Dato atto che l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011 e s.m.i. prevede che “*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. ...OMISSIS... In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*”.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1 e del Revisore del conto ai sensi art. 239 – comma 1 – lettera b) entrambi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ;

Con votazione unanime resa in forma palese per appello nominale;

D E L I B E R A

1. Di approvare, in forza di quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022, di cui all'Allegato A) alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Di dare atto che sull'importo del Tributo Servizio Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia pari ad oggi al 5%.
4. Di stabilire le scadenze di pagamento per la tassa rifiuti per l'anno 2022 come segue:
 - 1^ rata scadenza 30 giugno 2022
 - 2^ rata scadenza 16 dicembre 2022
 - Rata unica scadenza 30 giugno 2022.
5. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini previsti dalla vigente normativa.

SUCCESSIVAMENTE con separata ed unanime votazione resa in forma palese, per appello nominale la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/2000 – Tuel e s.m.i.

* * *

COMUNE DI MONTA'

Provincia di Cuneo

* * *

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI. Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2022.

* * *

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 C. 1 DEL D.LGS 267/2000 - TUEL

Visto con parere favorevole espresso, in merito alla presente proposta di deliberazione, da parte del Responsabile del SETTORE RISORSE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 22/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

- in ordine alla regolarità contabile : favorevole

Li, 22/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio Moresco

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Andrea Cauda

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi e cioè dal 05 maggio 2022 al 20 maggio 2022 all'Albo Pretorio del Comune ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000, nr. 267 – Testo Unico Ordinamento EE.LL. (N° 219 Reg. Pubblicazioni)

OPPOSIZIONI :

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

E' divenuta esecutiva in data _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Fausto Sapetti

ALLEGATO A alla Deliberazione Consiglio Comunale
Tassa sui rifiuti (TARI) - Approvazione delle tariffe per l'anno 2022

TARIFFE TARI 2022

A - Utenze Domestiche

codice	descrizione categoria	nucleo	coeff. KA	coeff. KB	tariffa fissa €/mq	tariffa var. €/utenza
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	1	0,84	1,00	0,317441	70,390566
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - 2 COMPONENTI	2	0,98	1,80	0,370348	126,703019
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - 3 COMPONENTI	3	1,08	2,30	0,408138	161,898302
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - 4 COMPONENTI	4	1,16	2,60	0,438371	183,015472
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - 5 COMPONENTI	5	1,24	2,90	0,468603	204,132641
201	ABITAZIONE PRINCIPALE RESIDENTI - 6 O PIÙ COMPONENTI	6	1,30	3,40	0,491278	239,327924
202	NON RESIDENTI ABITAZIONI - 2 COMPONENTI	2	0,98	1,80	0,370348	126,703019
203	SECONDE CASE RESIDENTI - FINO A 1 COMPONENTE	1	0,84	1,00	0,317441	70,390566
205	PERTINENZE DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	1	0,84		0,317441	
207	INUTILIZZATA DOMESTICHE - FINO A 1 COMPONENTE	1	0,84		0,317441	

B - UtENZE non DOMESTICHE

codice	descrizione categoria	Coefficiente Kc	Coefficiente Kd	Tariffa fissa €/mq	Tariffa var. €/mq	Tariffa totale €/mq/anno
101	101_MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI	0,510000	4,200000	0,228251	0,360276	0,588527
102	102_CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI	0,800000	6,550000	0,358040	0,561859	0,919899
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,380000	3,110000	0,170069	0,266776	0,436845
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,430000	3,550000	0,192447	0,304519	0,496966
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,330000	10,930000	0,595242	0,937575	1,532817
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,910000	7,490000	0,407271	0,642492	1,049763
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,950000	7,820000	0,425173	0,670800	1,095973
108	UFFICI, AGENZIE	1,130000	9,300000	0,505732	0,797754	1,303486
109	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,580000	4,780000	0,259579	0,410028	0,669607
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERI	1,110000	9,120000	0,496781	0,782314	1,279095
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICEN	1,520000	12,450000	0,680276	1,067961	1,748237
112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALE	0,720000	7,500000	0,322236	0,643350	0,965586
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	0,920000	7,550000	0,411746	0,647639	1,059385
114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PR	0,430000	7,500000	0,192447	0,643350	0,835797
115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI	0,550000	7,500000	0,246153	0,643350	0,889503
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	4,840000	39,670000	2,166142	3,402893	5,569035
117	BAR, CAFFE, PASTICCERIE	3,640000	29,820000	1,629082	2,557960	4,187042
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA,	2,380000	19,550000	1,065169	1,676999	2,742168
119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,610000	21,410000	1,168106	1,836550	3,004656
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	6,060000	49,720000	2,712153	4,264982	6,977135
121	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,040000	8,560000	0,465452	0,734277	1,199729